

COMUNE DI MUSCOLINE

(Provincia di Brescia)

Nota integrativa Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Ai sensi della normativa dettata dall'art. 46 del D.lgs. 115/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste dall'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; la disciplina è contenuta nel punto 3.3. del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Nella fattispecie le entrate di difficile esigibilità sono: le entrate derivanti da procedure di accertamento sui tributi locali (IMU) e le entrate relative alla Tassa Rifiuti (TARI).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ammontare del fondo deve essere valutato in sede di previsione, monitorato in sede di assestamento e definitivamente quantificato in sede di rendiconto di gestione.

Crediti esclusi dal calcolo previsti dalla normativa:

- Crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- Crediti assistiti da fidejussione;
- Entrate tributarie che sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 sono accertate per cassa;
- Entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Stanziamento del FCDE

La legge permette di stanziare per l'anno 2020 un fondo crediti dubbia esigibilità, per un importo non inferiore al 95% (a regime al 100% dal 2021) della somma determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3.

E' Stato preso in esame il quinquennio 2014-2018 in quanto esercizi chiusi; quando anche l'anno 2019 sarà chiuso (aprile 2020) il FCDE verrà ricalcolato prendendo in esame il quinquennio 2015-2019.

Entrate tributarie (TARI)

Stanziamiento	Importo	% Inesigibilità	FCDE 2020 accantonato	Limite minimo 95%
TARI (Cap. 73/30)	270.000,00	4,94%	15.000,00	12.671,10

Si è preferito prudenzialmente accantonare una quota superiore a quella effettiva da accantonare: per gli anno 2020/21/22 la quota inserita ammonta ad € 15.000,00.

Entrate tributarie derivanti da attività di accertamento sui tributi locali

Stanziamiento	Importo	% Inesigibilità	FCDE 2020 accantonato	Limite minimo 95%
IMU ARRETRATA (Cap. 10/2)	59.900,00	17,74%	10.500,00	10.094,95

Si è preferito prudenzialmente accantonare una quota superiore a quella effettiva da accantonare: per il triennio la quota inserita ammonta rispettivamente ad € 10.500,00, 11.000,00 e 12.000,00.

Ricapitolando:

Quota minima da accantonare anno 2020 € 22.766,05

Quota accantonata FCDE anno 2020 € 25.500,00

Quota minima da accantonare anno 2021 € 24.292,45

Quota accantonata FCDE anno 2021 € 26.000,00

Quota minima da accantonare anno 2022 € 24.869,00

Quota accantonata FCDE anno 2022 € 27.000,00